



ECONOMIA, FINANZA, DIRITTO DELL'IMPRESA

Collana diretta da BERNARDINO QUATTROCIOCCI

# Gestione del rischio riciclaggio

## Tecniche e metodi

*a cura di*

**Ciro Santoriello**



**G. Giappichelli Editore**

# Capitolo I

## Presentazione del lavoro

---

di *Ciro Santoriello* \*

SOMMARIO: 1. Le ragioni dell'attenzione dedicata al fenomeno del riciclaggio. – 2. Perché un nuovo testo sul fenomeno del riciclaggio.

### 1. Le ragioni dell'attenzione dedicata al fenomeno del riciclaggio

A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Tale comportamento è in primo luogo stato oggetto di plurime previsioni incriminatrici: infatti, da un lato può sostenersi che oggi ogni forma di *laundering money* proveniente da reato è presidiata in sede penale ed il nostro legislatore, proprio per giungere all'obiettivo di arrestare la circolazione di tali disponibilità economiche, ha finanche accettato, introducendo il delitto di autoriciclaggio, di abbandonare il principio dell'irrelevanza penale delle condotte *post delictum* sancendo la punibilità anche di quanti reinvestano profitti derivanti da illeciti da loro stessi commessi; dall'altro lato, si registra la previsione di una serie di adempimenti e procedure di carattere preventivo – a loro volta presidiate da significative sanzioni, di natura amministrativa e penale – intese ad ostacolare o arginare tali attività di investimento, imponendo a soggetti pacificamente esterni al circuito criminale ma che svolgono un ruolo essenziale nella gestione di patrimoni altrui, obblighi di segnalazione e rilevamento di operazioni, scelte imprenditoriali, opzioni di investimento che possano far sospettare lo svolgimento di attività di riciclaggio. Non poi bastasse l'introduzione di questo quadro sanzionatorio, va altresì sottolineato come nel corso degli anni il legislatore sia intervenuto più volte sulla suddetta normativa, sempre nel senso di conferire alla stessa maggiore rigore e severità nel tentativo di rendere sempre più efficace la risposta sanzionatoria ad un fenomeno, quale quello del riciclaggio, che si ritiene abbia assunto connotazioni ormai assolutamente significative e sia in grado di condizionare il funzionamento dell'economia mondiale.

---

\* Magistrato.

La ragione di una tale attenzione dedicata alle attività di ripulitura dei proventi illeciti è duplice. Da un lato, le attuali circostanze storiche facilitano indubbiamente la remissione nel circuito economico di profitti di provenienza delittuosa; dall'altro, oramai è indiscussa la rilevanza e la gravità delle conseguenze fortemente deleterie per la collettività che derivano da tale condotta.

Con riferimento al primo profilo, le condotte di riciclaggio (o meglio la loro "praticabilità") sono facilitate da alcune caratteristiche del moderno sistema economico. Innanzitutto, vanno sottolineati l'avvento della globalizzazione con la scomparsa dei limiti alla circolazione dei capitali e la cd. finanziarizzazione dell'economia, conseguente all'andamento del ciclo economico che ha visto esaurirsi le potenzialità di alcuni pilastri dell'economia di scambio e manifatturiera. Entrambi i fenomeni – unitamente all'impulso indotto dall'innovazione tecnologica – hanno finito per aumentare le possibilità di operare in tempi brevissimi trasferimenti di capitali di qualunque importo, facilitando evidentemente così forme di investimento che possono interessare anche disponibilità ottenute a mezzo di condotte criminali; le condotte di riciclaggio, dunque, hanno potuto assumere una dimensione transazionale sia sotto il profilo del delitto a monte (o presupposto) sia sotto il vero e proprio processo di «ripulitura» del denaro di provenienza illecita, posto che la dislocazione in diversi Paesi delle varie fasi in cui si articola il processo di *recycling*, facendo sponda anche con i cosiddetti paradisi *offshore*, costituisce una garanzia del buon esito dell'operazione e della scarsa visibilità della stessa per la difficoltà di ricostruire la traccia del denaro così segmentata<sup>1</sup>.

In secondo luogo, il nuovo assetto economico si caratterizza – o quanto meno si è caratterizzato in una prima fase – per una significativa deregolamentazione della materia nell'intento di garantire maggiore libertà di manovra agli operatori con conseguente progressiva erosione del potere di controllo degli Stati nazionali sull'economia. Ne è derivato che oggi il riciclaggio "non [è] più un fenomeno chiuso nello stretto ambito bancario, ma oltre alle banche e agli intermediari finanziari, ... investe molteplici attività alle quali si è estesa la normativa antiriciclaggio, tant'è che di recente sono state qualificate come «sensibili» anche le professioni liberali"<sup>2</sup>.

Con riferimento alle conseguenze che, invece, derivano dalle attività di riciclaggio, da un lato si rileva il loro impatto sul mondo dell'economia. Il reimpiego delle disponibilità di provenienza delittuosa determina che "le variazioni della domanda di capitali non siano coerenti con le variazioni registrate nei fondamentali; la volatilità dei tassi di cambio e dei tassi di interesse, a causa di trasferimenti di fondi transfrontalieri, non possa essere prevista; si abbia una crescita della instabilità dei passivi e dei rischi per la qualità degli attivi delle istituzioni finanziarie (che creano, in ge-

---

<sup>1</sup> Nel senso che il riciclaggio è «un'attività nomade per natura» MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 38.

<sup>2</sup> MUSCO-ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Bologna 2022, 10. Secondo VARESE, *Mafie in movimento. Come il crimine organizzato invade nuovi territori*, Torino, 2011 il reimpiego dei profitti (spesso conseguiti altrove) in aree economicamente sviluppate è il vero motore delle mafie di nuova emersione.

nerale, rischi di sistema per la stabilità del settore finanziario e per gli sviluppi monetari); si realizzino effetti negativi sul gettito fiscale e sulla ripartizione della spesa pubblica a causa di un'errata valutazione del reddito e della ricchezza; si realizzi la possibilità di una contaminazione delle operazioni legali dovute alla preoccupazione degli operatori di un loro possibile coinvolgimento in ambienti criminali; si verifichino effetti distributivi specifici su altri Paesi e, cioè, l'effetto «bolla» dei prezzi degli attivi dovuti alla disponibilità di denaro di provenienza illecita”<sup>3</sup>. In breve, è innegabile che il riciclaggio determini un devastante inquinamento dell'operatività dell'economia “lecita”, andando ad incidere su quelli che sono le caratteristiche essenziali del suo funzionamento, *in primis* determinando la presenza di una eccessiva liquidità e l'alterazione del meccanismo di formazione dei prezzi – a sua volta strumento essenziale per la circolazione di informazioni in ordine al valore dei beni ed alla consistenza della loro domanda ed offerta<sup>4</sup>.

Tuttavia, le conseguenze deleterie dell'attività di riciclaggio non si limitano ad una nefasta influenza sul funzionamento dell'economia di mercato. È pacifico, infatti, che l'attività di *money laundering* ha una portata criminogena significativa giacché il reinvestimento dei proventi illeciti non rappresenta solo la modalità con cui i criminali cercano remunerazione per la propria precedente condotta delittuosa ma costituisce a sua volta ulteriore fonte di ricavi da utilizzare per l'intrapresa di nuove attività criminali: si pensi ad esempio a come il reimpiego in attività imprenditoriali di proventi derivanti dal delitto di spaccio di stupefacenti possa far conseguire alla associazione criminale ulteriori ricavi da utilizzare per l'acquisto di nuova sostanza psicotropa da mettere nuovamente in vendita, dandosi così luogo ad un inarrestabile circolo economico interamente basato su presupposti illeciti.

Infine, soprattutto a partire dal settembre 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, si è acquisita piena consapevolezza di come il riciclaggio – attività di regola riferita ad associazioni criminali dedite esclusivamente al perseguimento di profitti ed all'arricchimento personale dei componenti – sia componente essenziale del radicalismo terrorista e delle relative organizzazioni (che in alcuni casi danno vita ad entità nazionali o statali o si incardinano all'interno delle stesse). L'operatività di quest'ultime, infatti, sia con riferimento all'organizzazione di attentati in altre zone del mondo sia nella gestione delle proprie entità territoriali sia infine per supportare conflitti ad alta o bassa intensità con i propri rivali, necessita di un flusso continuo di denaro e disponibilità patrimoniali, il quale viene ad essere alimentato prima

---

<sup>3</sup> MUSCO-ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio*, cit., 10. Si veda anche APOLLONIO, *Emergenza economica e riciclaggio dei proventi mafiosi: il (lungo) percorso del legislatore e della giurisprudenza al cospetto della modernità*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 252.

<sup>4</sup> Per tale sottolineatura, FLIK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, 2, secondo cui si deve considerare «il reimpiego non solo in quanto ultimo momento dell'iter di riciclaggio, ma anche come primo momento di un inquinamento del mercato, da stroncare proprio per garantire in via preliminare la libertà e la tutela di quest'ultimo». Sul profilo anti-concorrenziale del riciclaggio vd. anche AA.VV. (a cura di ARNONE-GIAVAZZI), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, 10 ss.; MASCIANDARO, *Analisi economica della criminalità, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario*, in AA. VV. (a cura di ZAMAGNI) *Mercati illegali e mafie*, Bologna, 1993, 243.

ancora che da attività criminali come la cessione di stupefacente, dai proventi derivanti dall'investimento – nella stessa economia del mondo occidentale che si ripropongono di combattere e distruggere – di quanto si ricava dalla precedente condotta criminale.

## 2. Perché un nuovo testo sul fenomeno del riciclaggio

Così come il legislatore, nel corso di questi ultimi anni anche la dottrina ha riservato una significativa attenzione al fenomeno del riciclaggio. La circostanza è facilmente spiegabile: considerando la già citata adozione di plurimi e numerosi interventi del legislatore e le problematiche interpretative che ne sono derivate – con ulteriori conseguenze sull'operatività degli agenti economici, fortemente a disagio di fronte alle incertezze inerenti all'effettiva portata delle disposizioni normative –, non deve sorprendere la pluralità di studi e contributi destinati all'esame delle diverse previsioni normative, di natura penale o meno, dedicate alle condotte di reinvestimento di proventi illeciti. Questa circostanza, ovvero il notevole numero di contributi dottrinali dedicati alla materia, può far sorgere il quesito circa l'opportunità di dedicare un nuovo volume all'argomento, ma in realtà ci sembra che non manchino temi e profili non ancora adeguatamente approfonditi ed a questi argomenti abbiamo inteso riservare la nostra attenzione.

In primo luogo, il continuo modificarsi del dato normativo concernente la prevenzione e repressione delle condotte di riciclaggio ha dato luogo ad una disciplina assai complessa, che anche recentemente – dopo l'approvazione dei d.lgs. nn. 184/2021 e 195/2021 – è stata oggetto di significative modifiche. Diventa quindi opportuno soffermarsi ed approfondire alcuni nuovi aspetti problematici che investono più direttamente le fattispecie incriminatrici in tema di riciclaggio, su cui si riscontrano significative oscillazioni della giurisprudenza: per questa ragione, il testo inizia con un capitolo dedicato ai profili più prettamente penalistici della materia ed in cui, dopo aver ricostruito la disciplina in tema di riciclaggio, ci si soffermerà su quelle che potremmo definire come le “questioni aperte” in tema di *money laundering*.

I successivi capitoli terzo e quarto, invece, sono in diretta relazione con la rilevante modifica intervenuta a partire dalla quarta direttiva UE, la n. 2015/849 nell'approccio che si ritiene opportuno riservare alle condotte di riciclaggio. Come è noto, la suddetta direttiva contiene innanzitutto una nuova definizione di riciclaggio in base alla quale «costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto,

la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione». In secondo luogo, è ulteriormente ampliato il novero e l'ambito di operatività soggettivo della normativa che d'ora in poi deve applicarsi (non solo agli enti creditizi e agli istituti finanziari, nonché alle persone fisiche e giuridiche, già obbligati in precedenza ma) anche altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore ad €. 10.000, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate».

Tuttavia, il profilo più rilevante di questo intervento normativo va rinvenuto nella "riscrittura" dei cd. obblighi di adeguata verifica – che si affiancano agli obblighi di registrazione e tenuta dei dati ed obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Infatti, gli obblighi di adeguata verifica costituiscono l'evoluzione dei precedenti obblighi di identificazione – di cui si era registrata la scarsa incidenza pratica – e segnano l'evoluzione del sistema verso quello che è il cardine dell'antiriciclaggio e cioè l'affinamento e l'istituzionalizzazione del cosiddetto «approccio basato sul rischio» (cd. *risk based approach*) che viene condotto, in maniera sistematica e con il coinvolgimento di soggetti diversi, su tre livelli ovvero a livello europeo (art. 6 della Direttiva), a livello nazionale (art. 7 della Direttiva) ed infine a livello dei soggetti obbligati (art. 8 della Direttiva). Questa nuova impostazione segna l'abbandono di "un sistema di regole basato sulla casistica preconstituita, adottando un modello flessibile per valutare le concrete situazioni: si tratta, cioè, del passaggio da un approccio *rule based* a uno *risk based*, con la conseguenza che spetterà ai soggetti obbligati valutare in quali situazioni regolare la frequenza e l'intensità degli adempimenti, sulla base di un approccio basato sul rischio"<sup>5</sup>.

Il legislatore italiano si era già mosso in questa direzione con il d.lgs. n. 231/2007, dove appunto erano richiamati gli obblighi relativi all'adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette e quindi, per certi aspetti, non si è in presenza, almeno per gli operatori economici che svolgono attività nel nostro paese, di novità significative. Tuttavia, a fronte di un dato normativo da tempo presente nel nostro ordinamento, pare di poter sostenere che l'implementazione delle procedure di adeguata verifica sia ancora ben lungi dall'essere effettiva o quanto meno difficoltà si riscontrano nell'abbandonare la logica di un controllo diurno e puntuale delle singole operazioni che possono nascondere un'attività di riciclaggio per assumere, nel contrasto a tale fenomeno, un'ottica di sistema.

---

<sup>5</sup> MUSCO-ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio*, cit., 10.

Analoghe sottolineature in DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 5; SOLDI, *Riciclaggio*, in *Digesto disc. pen.*, Agg. V, Torino 2011, 504.

In proposito, si veda anche MAIELLO-DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018.

Nel cercare di contribuire a questo significativo cambio di paradigma, nei capitoli terzo e quarto sono analizzati per l'appunto i sistemi di contrasto al riciclaggio e il più generale profilo della *compliance* aziendale, con una particolare attenzione ai rapporti fra prevenzione del *laundering money* e contrasto agli accordi corruttivi.

Sulla scorta delle riflessioni generali in tema di ridisegno di una organizzazione aziendale finalizzata ad ostacolare ed intercettare fenomeni di riciclaggio, nei successivi capitoli si analizzerà come queste riflessioni si possono articolare nelle diverse imprese o attività professionali, a seconda della loro tipologia di attività; di conseguenza, si verificherà come i diversi adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e nei testi normativi seguenti sono o possono essere applicati e resi operativi nelle singole aziende, da quelle che operano nella grande distribuzione organizzata agli studi professionali, alle società sportive dilettantistiche, a quanti operano in ambito culturale ecc.

Conclude il testo un capitolo dedicato all'attività di contrasto al fenomeno da parte della Guardia di Finanza.

## Capitolo II

# Una breve ricostruzione della normativa penale di contrasto al riciclaggio

---

di *Ciro Santoriello*\*

SOMMARIO: Sezione I. *Il quadro normativo in tema di repressione del riciclaggio*. – 1. Premessa. – 2. Il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. – 3. Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-*ter* c.p. – 4. Il delitto di autoriciclaggio. Le ragioni dell'intervento normativo del 2014. – 5. segue: La condotta di autoriciclaggio. – 6. segue: La non punibilità in caso di mera utilizzazione o di godimento personale dei proventi delittuosi. – 7. Trasferimento fraudolento di valori. – 8. Le sanzioni in tema di antiriciclaggio: il d.lgs. n. 231/2007. – Sezione II. *Questioni problematiche in tema di repressione del riciclaggio*. – 9. Concorso in riciclaggio o autoriciclaggio? – 10. La prevenzione del riciclaggio ed i rischi penali per i professionisti. – 11. La confisca del profitto di riciclaggio. – 12. Autoriciclaggio e reati tributari. – 13. Il delitto di autoriciclaggio e le ipotesi di distrazione patrimoniale ai danni di aziende fallite. – 14. Condotte di riciclaggio e natura colposa dei reati presupposto.

## Sezione I. Il quadro normativo in tema di repressione del riciclaggio

### 1. Premessa

Il sistema sanzionatorio italiano conosce diverse modalità di reazione a condotte di ripulitura dei proventi di condotte criminose ed ad ogni forma di attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

In particolare, il legislatore italiano fa ricorso a due tipologie di strumenti. Da un lato, nel codice penale sono presenti tre reati – il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis*, il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui al-

---

\* Magistrato.

l'art. 648-ter ed il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 – onde sanzionare le condotte che sono immediatamente dirette a “ripulire” o reinvestire i proventi illeciti. In secondo luogo, un articolato sistema di prevenzione del riciclaggio è stato adottato con il d.lgs. n. 231/2007, il quale non punisce condotte di riciclaggio propriamente dette bensì comportamenti che possano agevolare tale attività di ripulitura e per tale ragione si dirige nei confronti di soggetti – come avvocati, commercialisti, notaio, agenti di borsa ecc. – che svolgono attività professionali che possono contribuire – o che sono addirittura indispensabili – all'adozione dei comportamenti descritti dagli articoli del codice penale. È previsto inoltre un ulteriore reato, originariamente disciplinato dall'art. 12-*quinquies*, d.l. n. 306/1992 ed ora anch'esso presente nel codice penale, all'art. 512-*bis*, in tema di trasferimento fraudolento di valori che punisce chi attribuisca fittiziamente a terzi soggetti porzioni del proprio patrimonio e che può essere considerato l'antecedente storico più immediato del recente delitto introdotto con l'art. 648-ter.1 c.p.

## 2. Il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p.

In base all'art. 648-*bis* c.p. – la cui attuale versione è la risultanza di molteplici modifiche e riforme – “[1]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [2]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. [3]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [4]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [5]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Rispetto alle antecedenti versioni, il delitto di riciclaggio attualmente in vigore non fa alcun riferimento a specifiche tipologie di reati, per cui presupposto del riciclaggio può essere qualsiasi illecito in conseguenza del quale si formino proventi che possano costituirne oggetto. Si discute tuttavia se dal novero dei delitti di provenienza, che servono a delimitare l'oggetto materiale, vadano o debbano essere esclusi quei reati che non determinano un accrescimento, ma soltanto un non impoverimento del patrimonio limitandosi ad impedire la perdita, ancorché giusta, di un bene legittimamente posseduto – come in caso di commissione di illeciti tributari<sup>1</sup>; il pro-

---

<sup>1</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 400; ID., *Riciclaggio*, in *Digesto pen.*, XII, Torino, 1997, 211; ASSUMMA, *Riciclaggio di capitali e reati tributari*, in *Riv. trib.*, 1995, 1779.

blema, come è noto, è stato da tempo risolto in senso affermativo dalla giurisprudenza<sup>2</sup>.

In relazione al bene giuridico protetto dalla norma – lungi dal ritenere significativo l’inserimento del reato fra i delitti contro il patrimonio –, la dottrina<sup>3</sup> è nel senso di configurare il riciclaggio come fattispecie di reato plurioffensivo. Il primario interesse giuridico protetto è stato identificato nell’amministrazione della giustizia, sul rilievo che l’essenza del delitto in esame risiederebbe nell’essere le condotte tipiche orientate ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni, impedendo la ricostruzione del c.d. *paper trail*, ossia “della pista di carta che conduce dal bene o utilità apparentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di lavaggio, sino alla originaria provenienza criminosa”<sup>4</sup>. Accanto a tale interesse si pone la tutela dell’ordine pubblico, posto che la repressione del riciclaggio è una importante forma di contrasto della criminalità organizzata, così come la prevenzione del riciclaggio è funzionale alla protezione dell’ordine economico giacché l’immissione di capitali di provenienza illecita costituisce un elemento disturbante in grado di inquinare l’economia, i mercati finanziari e la libera concorrenza del mercato, intervenendo come fattore di destabilizzazione dello stesso<sup>5</sup>.

Trattandosi di reato comune, soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, ricevendo beni provenienti da delitto, li sostituisca o trasferisca ovvero compia altre operazioni di mascheramento.

La condotta tipica è descritta secondo tre diversi modelli fattuali: la sostituzione, il trasferimento e le altre operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Rispetto alle precedenti versioni – che configuravano il delitto in parola come fattispecie a consumazione anticipata e successivamente come reato di evento –, in base all’attuale disciplina il riciclaggio è qualificato dal legislatore come reato istantaneo e di pura condotta, che si consuma con la messa in atto della sostituzione, del trasferimento o dell’operazione che ostacola l’identificazione dei proventi<sup>6</sup>. Il delitto in esame, inoltre, può anche atteggiarsi a reato eventualmente per-

---

<sup>2</sup> Cass., sez. V, 14 maggio 2013, Ragosta, in *Mass. uff.*, n. 256945.

<sup>3</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 205; GUERINI, *Le norme del codice penale in tema di repressione dei fenomeni di riciclaggio*, in BRICOLA-ZAGREBELSKY, *Giurisprudenza sistematica di diritto penale – Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario*, Torino, 2002, 396; LONGOBARDO, *Riciclaggio*, in FIORE (diretto da), *I reati contro il patrimonio*, Torino 2010, 842.

Sottolineano la preminente finalità di protezione del corretto andamento della giustizia, MUSCARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Bologna 2022, 27, che sottolineano come “il reato di riciclaggio abbia acquisito una dimensione autonoma rispetto alla ricettazione”, per cui non può parlarsi di un delitto diretto alla tutela del patrimonio; DELLA RAGIONE, *Struttura della fattispecie*, in MAIELLO-DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reti nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano 2018, 70.

<sup>4</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 205.

<sup>5</sup> FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giur.*, XXVII, Torino, 1991, 5; MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio. La risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 728.

<sup>6</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 209, secondo cui “non sembra possibile legale la punibilità del riciclaggio alla concreta verifica di un ostacolo di qualche tipo di indagini”, poiché la stessa lettera

manente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive<sup>7</sup>.

La prima delle condotte tipizzate dalla norma è quella della sostituzione<sup>8</sup>, che consiste nella messa in atto di una serie di operazioni bancarie, finanziarie e commerciali finalizzate a separare il compendio criminoso dalle condotte integranti il reato presupposto impedendo così di rinvenire qualsiasi forma di connessione fra il valore economico ed il delitto. La seconda ipotesi di condotta è quella del trasferimento – che peraltro altro non rappresenta che una modalità di realizzazione dell’ipotesi della sostituzione –, fattispecie inserita al fine di punire le forme di ripulitura dei capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali e più in generale di forme giuridiche, sanzionando in questo modo ogni tipo di intermediario che sia incaricato di trasferire altrove i proventi dell’attività illecita. Il trasferimento implica forme di spostamento dei valori illeciti da un soggetto ad un altro, e dunque importa modifiche nella titolarità dei relativi valori patrimoniali, oppure da un luogo ad un altro<sup>9</sup>, così da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

L’ultima condotta tipica sanzionata rappresenta una sorta di clausola di chiusura, punendo qualsiasi operazione, diversa dalla sostituzione e dal trasferimento, che sia idonea a ostacolare l’identificazione del denaro, dei beni o delle utilità di provenienza illecita: si tratta di una previsione anch’essa introdotta con la riforma del 1993, onde consentire di sanzionare le tecniche nuove, sempre più sofisticate, che la criminalità è in grado di escogitare per ripulire i capitali illeciti<sup>10</sup>. In dottrina<sup>11</sup> vi è chi ammette la forma omissiva di questa condotta tipica, come ad esempio nel caso in cui il titolare di un’attività finanziaria non impedisca un’operazione ancora in corso

---

della norma è “incentrata sull’agire in modo da cagionare ostacolo e non sull’ostacolo cagionato, fa propendere per l’interpretazione in termini di reato di mera condotta (pur vincolata al pericolo concreto)”.

<sup>7</sup> Cass., sez. II, 27 aprile 2016, n. 29611. Si veda il commento di ZACCHIA, *La natura del reato di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2017, 2824.

<sup>8</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 30 gennaio 2007, Cazzella, in *Guida al diritto* 2007, 12, 86, per cui “nell’ambito dell’art. 648-bis c.p., che punisce la condotta di riciclaggio, “sostituire” i capitali illeciti significa rimpiazzare il denaro o i valori “sporchi” con quelli “puliti” e trattasi di condotta che può essere realizzata nei modi più disparati: in particolare, con il versamento presso banche di denaro o di assegni, con il successivo ritiro di denaro contante dell’importo corrispondente”; Cass., sez. V, 5 febbraio 2007, Tarantino, in *Cass. pen.*, 2008, 1413, per cui “la previsione di cui all’art. 648-bis c.p. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio “la sostituzione”, cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva “movimentati”.

<sup>9</sup> Cass., sez. II, 13 luglio 2020, n. 23774, con riferimento al mero trasferimento di autovetture.

<sup>10</sup> Cass., sez. I, 11 dicembre 2007, Addante, in *Mass. uff.*, n. 238840 secondo cui “il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, come condotta causalmente produttiva dell’evento pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non vi è ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà o del possesso. Per contro, anche l’attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea a integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l’identificazione dell’origine illecita”.

<sup>11</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 209 ss.; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., 365.

che aveva l'obbligo giuridico di impedire, attraverso la segnalazione imposta dalla normativa antiriciclaggio.

In ogni caso, essendo il riciclaggio un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto<sup>12</sup>.

Nella disposizione in commento compare – subito dopo il riferimento all'ipotesi generale rappresentata dal compimento di “qualsiasi operazione” – l'inciso “in modo da ostacolare l'identificazione”: la collocazione topografica di questa espressione rende dubbia quale sia la sfera di rilevanza della stessa ovvero se tale idoneità della condotta debba essere riferita solo alle “altre operazioni” o altrimenti se invece debba inerire anche alle altre due ipotesi di comportamento del riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. La dottrina dominante si pronuncia in tal secondo senso, identificando nell'inciso l'effetto tipico del riciclaggio, quale è quello della dissimulazione dell'origine del denaro, dei beni o delle utilità, per cui è penalmente sanzionato solo il comportamento che si concreta “proprio in un ostacolo allo specifico aspetto delle operazioni investigative, o inquirenti, indicato dalla norma”, mentre sarebbe penalmente irrilevante “ogni comportamento che pur coinvolgendo un'operazione su beni sporchi, sia inidoneo a cagionare tale ostacolo non configura la fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p.”<sup>13</sup>. Non occorre tuttavia che l'ostacolo all'individuazione dell'origine del profitto sia effettivo e che sia venuto concretamente in essere, essendo sufficiente che la condotta di ripulitura del provento delittuoso dia luogo ad una difficoltà nell'individuazione della provenienza dei beni<sup>14</sup>: in sostanza, essendo il delitto di riciclaggio un reato a consumazione anticipata, lo stesso si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità e non occorre un'oggettiva impossibilità di accertare l'origine criminosa dei valori trasferiti purché nel comportamento del

---

<sup>12</sup> Cass., sez. II, 13 novembre 2019, n. 7257, in *Mass. uff.*, n. 279913.

<sup>13</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 208, il quale non ha dubbi sul fatto che la posizione dell'inciso “in modo da ostacolare”, fra due virgole “è essenziale per togliere ogni dubbio sulla riferibilità della modalità descritta a tutte le categorie di condotte: sostituzione, trasferimento e altre operazioni”. Nello stesso senso, AMATO, *Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attività illecite: nuove prospettive sanzionatorie e investigative*, in *Cass. pen.*, 1995, 1399; ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio*, cit., 62, secondo cui, peraltro, “il compiere operazioni in modo da ostacolare non costituisce una finalità che sta al di fuori del fatto che, di conseguenza, trasforma il delitto in reato a dolo specifico, bensì rappresenta un predicato delle condotte della fattispecie evidentemente diretto a fornire loro maggiore determinatezza ed offensività”.

<sup>14</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 365; MANGIONE, *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1136.

soggetto agente si riscontri quella significativa insidiosità di cui si è detto in ragione dell'idoneità della condotta contestata ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato<sup>15</sup>.

Va detto però che la giurisprudenza assai di frequente va ben oltre tali considerazioni giungendo, ad esempio, a contestare il delitto in parola in caso di mero trasferimento materiale della cosa che sia stata conservata nella sua originaria condizione<sup>16</sup> o addirittura in caso di mero occultamento<sup>17</sup>, pur essendo tale ipotesi richiamata dall'art. 648 c.p. come fattispecie di ricettazione. Tale sostanziale abbandono del criterio della idoneità della condotta ad occultare la provenienza delittuosa dei beni risulta particolarmente evidente con riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del riciclatore si dirige ed ha ad oggetto la disponibilità di somme di denaro, circostanza rispetto alla quale secondo la Cassazione ogni forma di utilizzo finisce per integrare un'ipotesi di violazione dell'art. 648-*bis* c.p.: possono richiamarsi in proposito quelle decisioni secondo cui integra tale delitto anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito<sup>18</sup>, con l'ulteriore precisazione che “poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti<sup>19</sup> o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero *post factum*, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto”<sup>20</sup>, ovvero le pronunce che riconoscono una tale rilevanza penale al trasporto transfrontaliero di denaro occultato all'interno di un'auto<sup>21</sup>.

Più in generale può dirsi che secondo la Cassazione si è in presenza di un fatto di riciclaggio ogni qualvolta il singolo, ricevuta una somma di denaro provento di reato, lo reimpiega mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza dello stesso e con la consa-

---

<sup>15</sup> Cass., sez. II, 15 giugno 2021, n. 35439, in *Mass. uff.*, n. 281963.

<sup>16</sup> Cass., sez. II, 17 febbraio 2009, Veroggio, in *Mass. uff.*, n. 244379, secondo cui lo spostamento all'estero di un autoveicolo proveniente da furto realizzerebbe una condotta di riciclaggio per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto e all'aveute diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza e quindi ostacolerebbe l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa.

<sup>17</sup> Cass., sez. II, 26 settembre 2018, n. 46754, in *Mass. uff.*, n. 274081.

<sup>18</sup> Cass., sez. II, 13 luglio 2012, Papale, in *Mass. uff.*, n. 256821, secondo cui è irrilevante per escludere il reato l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa plusvalenza e la tracciabilità dei pagamenti, costituendo ostacolo penalmente rilevante all'esatta identificazione della provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l'immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di più persone.

<sup>19</sup> Cass., sez. II, 5 aprile 2019, n. 21687, in *Mass. uff.*, n. 276114, secondo cui “essendo il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario [può assumere penale rilevanza]”.

<sup>20</sup> Cass., sez. II, 7 gennaio 2011, Berruti, in *Mass. uff.*, n. 249446 (si veda il commento di RAZZANTE, *Riciclaggio, operazioni bancarie e prescrizione*, in *Giur. it.*, 2011, 2374).

<sup>21</sup> Cass., sez. I, 27 ottobre 2021, n. 43315.

pevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziaria o nel settore immobiliare, in modo da rendere più difficile l'accertamento della sua provenienza; secondo la Suprema Corte, nei casi menzionati con il versamento presso un istituto di credito il denaro proveniente da reato perde la sua individualità e viene a confondersi con somme aventi provenienza lecite e depositate regolarmente presso la banca<sup>22</sup>.

L'oggetto materiale del reato di riciclaggio è costituito dal denaro, da beni o da altre utilità, intese come qualunque elemento suscettibile di valutazione economica e patrimonialmente apprezzabile, purché di provenienza delittuosa. Si ritiene che oggetto materiale del reato possa innanzitutto essere il denaro e gli strumenti ad esso assimilabili, in quanto impiegati come mezzo di adempimento delle obbligazioni (oltre al denaro contante, anche gli assegni bancari, postali e circolari, i vaglia postali, etc.), le carte di credito o le altre carte di pagamento, i beni, oltre che quelli aventi valore economico corrente, anche quelli intesi come strumenti finanziari, quali ad esempio i titoli dematerializzati, l'oro e gli altri metalli preziosi, le carte di pagamento e la moneta elettronica. Per quanto riguarda il tema delle monete virtuali, il tema è affrontato in seguito, nel capitolo 7.

Particolari criticità sono state sottolineate dalla dottrina con riferimento alla sorte delle utilità illecitamente risparmiate e quindi della rilevanza dei reati tributari quali possibili delitti presupposto della condotta criminosa di riciclaggio. La giurisprudenza, nonostante il parere contrario della dottrina<sup>23</sup>, è univoca nel ritenere che anche il profitto rappresentato dal risparmio derivante dal mancato pagamento delle imposte possa essere oggetto di reati di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p.<sup>24</sup>, facendo leva tanto sull'ellittica formula "altre utilità", talmente ampia che in essa devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente responsabile del reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile per cui in tale categoria "devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio si impoverisca, il che è quanto accade allorché viene perpetrato un reato di frode fiscale a seguito del quale l'agente, evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un mancato decremento del patrimonio e, quindi, in una evidentissima e solare utilità di natura economica"<sup>25</sup>. Inoltre, l'espressione "provenienza illecita" presente nelle disposizioni incriminatrici deve essere considerata non in senso fisico-materialistico, cioè come ingresso nel patrimonio di una ricchezza addizionale prodotta da un

---

<sup>22</sup> Cass., sez. II, 8 maggio 2013, Papale, in *Mass. uff.*, n. 256821; Cass., sez. II, 9 ottobre 2014, Martarese, in *Mass. uff.*, n. 260694.

<sup>23</sup> CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, 1171; DELLA RAGIONE, *Struttura della fattispecie*, cit., 94; GUAZZARINI-MATTHEUDAKIS, *I rapporti fra i reati tributari e di contrabbando e la disciplina del riciclaggio e dell'autoriciclaggio*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretta da), *Diritto penale dell'economia*, Torino 2017, 1626.

<sup>24</sup> Da ultimo, Cass., sez. II, 5 novembre 2020, n. 30889.

<sup>25</sup> Cass., sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6062.

fatto idoneo a generarla, bensì in senso economico, per cui può dirsi proveniente da un reato il lucro che, sotto forma di incremento o di mancato depauperamento del patrimonio, deriva causalmente dal compimento di quel delitto ovvero che non si sarebbe determinano senza la realizzazione dell'attività criminosa<sup>26</sup>.

Tuttavia, pur dovendosi prendere atto di tale conclusione, è necessario precisare in che termini possa parlarsi di profitto riciclabile in presenza di un illecito fiscale. In particolare, si ha ragione di ritenere che allorquando – come per l'appunto nel caso di illeciti tributari – il profitto del reato sia consistito in una somma di denaro, il profitto possibile oggetto di reimpiego penalmente rilevante è solo il denaro già confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato ovvero al momento del suo accertamento, mentre non può riconoscersi una tale natura (ovvero parlare di profitto del reato fiscale) alle somme di denaro pervenute sui conti correnti dell'indagato solo dopo l'evasione tributaria. La Cassazione, però, sul punto si presenta oscillante giacché a fronte di pronunce nel senso anzidetto<sup>27</sup>, di recente si è tornati ad evidenziare la natura fungibile del bene rappresentato dalla somma di denaro<sup>28</sup>, sicché sarebbe sussumibile sotto le fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p. anche l'utilizzo di somme di importo pari all'imposta evasa, quand'anche tale provvista di denaro sia pervenuta in capo al soggetto solo dopo l'evasione fiscale e quindi non derivi dal risparmio di spesa connesso al mancato pagamento delle imposte, con la conseguenza che non è ostativa alla condanna per riciclaggio l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto della condotta di *money laundering*.

In relazione all'accertamento giudiziale del reato presupposto, il quarto comma dell'art. 648-*bis* rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., per cui non è necessario che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto: “ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali”<sup>29</sup>. Non è necessario, dunque, che la sussistenza del delitto presupposto sia

---

<sup>26</sup> Cass., sez. II, 10 settembre 2020, n. 30206.

<sup>27</sup> Cass., sez. III, 10 luglio 2019, n. 30414; Cass., sez. III, 30 ottobre 2017, n. 8995; Cass., sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617.

<sup>28</sup> Cass., sez. un., 18 novembre 2021, n. 42415.

<sup>29</sup> Cass., sez. II, 23 novembre 2021, n. 46773, in *Mass. uff.*, n. 282433, che ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto.

In senso contrario, tuttavia, Cass., sez. II, 15 gennaio 2021, n. 5616, in *Mass. uff.*, n. 280883, secondo cui “integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita”. (Fattispecie relativa al rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro). Nello stesso senso, Cass., sez. II, 29 ottobre 2019, n. 51200, in *Mass. uff.*, n. 278229.

stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza<sup>30</sup>.

Inoltre, il reato di riciclaggio è configurabile anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità in relazione a tale reato<sup>31</sup>, così come non rileva l'intervento di una eventuale causa di esclusione della pena<sup>32</sup>; inoltre è possibile applicare la fattispecie di riciclaggio anche quando si tratti di proventi di un reato commesso all'estero<sup>33</sup>. Non sussiste, invece, il delitto di riciclaggio nel caso in cui il delitto presupposto sia stato abrogato o oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità ovvero il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di esclusione della pena.

Si discute se, ai fini del riciclaggio, rilevino anche le condotte aventi ad oggetto beni che rappresentano non il profitto ma anche il prezzo dello stesso<sup>34</sup> così come si discute della sussumibilità sotto la fattispecie delittuosa in parola del cosiddetto "riciclaggio indiretto", configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative ad utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi: a tale ultimo proposito, giurisprudenza<sup>35</sup> e dottrina<sup>36</sup> si sono orientate nel senso della sua ammissibilità, identificando il momento in cui si può ancora configurare il reato di riciclaggio nella presenza in capo al soggetto agente dell'elemento

---

<sup>30</sup> Cass., sez. II, 19 giugno 2019, n. 42052, in *Mass. uff.*, n. 277609.

In dottrina, ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio*, cit., 54; ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Dig. pen., Agg.*, Torino 2011, 1414.

<sup>31</sup> ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio*, cit., 56; ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1415, che richiede però che al momento in cui interviene il reato presupposto il delitto di riciclaggio sia stato già commesso.

<sup>32</sup> Ed infatti Cass., sez. II, 8 ottobre 2019, n. 43387 ha affermato che "ai fini della sussistenza del delitto di autoriciclaggio è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto, concernente la violazione della normativa tributaria, operi la causa di non punibilità contenuta nell'art. 9, comma 10, lett. c) legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. "condono tributario"), stante il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648-ter, c.p. alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 648 c.p., in base alla quale deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di riciclaggio, come pure di quello in esame, la presenza, tra l'altro, di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto.

<sup>33</sup> LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato o della pena, cause di esclusione dell'antigiuridicità, cause di non punibilità o non imputabilità, abolitio criminis, dichiarazione di incostituzionalità*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 100; ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 400.

<sup>34</sup> In senso favorevole, AMATO, *Le recenti modifiche*, cit., 1399 ss.; *Contra*, REINOTTI, *Riciclaggio e riciclaggio*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 467.

<sup>35</sup> In tema di riciclaggio mediato o indiretto cfr. Cass., sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio, in *Mass. uff.*, n. 246434, per la quale "Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito".

<sup>36</sup> ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 211; LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 100; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino 2017, 122. *Contra*, PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. pen.*, II, Torino 1989, 376.

sogettivo, il che significa, in sostanza, che, per quanto mediata possa essere la provenienza dei proventi, il riciclaggio rileva fino a che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Quanto all'elemento soggettivo è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene reinvestito e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza; la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa<sup>37</sup>. Tale profilo volontaristico consente di distinguere il riciclaggio dalla ricettazione, posto che per altri aspetti l'elemento psicologico fra i due illeciti coincide – in particolare, con riferimento alla volontaria ricezione della cosa con la consapevolezza della sua provenienza criminale.

Con riferimento al reato di riciclaggio non ha ragione di porsi il problema – che si è affacciato invece con riferimento al delitto di ricettazione – circa la compatibilità fra tale delitto ed il dolo eventuale in capo al soggetto agente<sup>38</sup>. A prescindere dalla circostanza che per il riciclaggio non si pongono profili di differenziazione rispetto alla contravvenzione di incauto acquisto – la cui presenza, invece, potrebbe rendere dubbia la compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione –, è evidente che chi pone in essere comportamenti atti ad alterare e nascondere la provenienza di un determinato bene lo fa perché è consapevole della provenienza delittuosa dello stesso e quindi in capo allo stesso non può dubitarsi della sussistenza di un dolo diretto; quanto agli indici probatori che consentono di parlare di dolo eventuale, la giurisprudenza ha fatto riferimento allo svolgimento di operazioni anomale che in quanto tali l'agente non avrebbe dovuto autorizzare o porre in essere, omettendo di svolgere le adeguate verifiche o segnalazioni<sup>39</sup>.

La falsa rappresentazione o l'ignoranza circa la provenienza illecita del denaro o dei beni comporterà un errore su norme extrapenali ai sensi dell'art. 47, comma 3, c.p. e quindi ne consegue il venir meno del dolo.

Quanto ai rapporti fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, in assenza di qualsiasi indicazione normativa che possa far escludere un concorso fra i due reati – a differenza, invece, di quanto accade ad esempio con riferimento al delitto di favoreggiamento reale, la cui disciplina contiene una clausola di riserva a favore del reato di cui all'art. 648-*bis* c.p. –, alcuni autori hanno sostenuto la possibile ricorrenza di entrambi gli illeciti in presenza di un medesimo fatto storico, ma la tesi prevalente è assolutamente per la negativa perché l'operazione dissimulativa sul bene ricevuto assorbirebbe la ricettazione<sup>40</sup>. In particolare, in senso negativo da sempre si è

---

<sup>37</sup> Cass., sez. II, 17 giugno 2019, n. 27867, in *Mass. uff.*, n. 276666.

<sup>38</sup> Cass., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925, in *Mass. uff.*, n. 273185; Cass., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893, in *Mass. uff.*, n. 274457.

<sup>39</sup> Cass., sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472.

<sup>40</sup> MAZZOCCO, *Attività aventi ad oggetto beni di provenienza illecita: casi di concorso apparente tra norme*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1994, 511; MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei*

espressa la giurisprudenza che si appella al principio di specialità evidenziando la differenza tra le due fattispecie sul piano oggettivo, posto che l' idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene è elemento caratterizzante il fatto tipico del solo riciclaggio e connota – come abbiamo detto in precedenza – fin dall'origine l'atteggiamento soggettivo del soggetto agente<sup>41</sup>.

Si ricorda infine che la pronuncia della sentenza di condanna e così pure quella di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* comportano, a norma dell'art. 648-*quater*, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscano il prodotto o il profitto del reato nonché l'eventuale confisca per equivalente nei termini precisati da tale disposizione. È opportuno altresì ricordare che negli stessi casi, in virtù dell'art. 12-*sexies*, legge n. 356/1992, deve essere disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Sul tema della confisca, si veda la sezione II.

### **3. Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-*ter* c.p.**

Poco dopo l'introduzione della fattispecie di riciclaggio il sistema repressivo delle condotte di ripulitura e reimpiego delle somme e dei beni provenienti da delitto è stato ulteriormente arricchito con l'introduzione del delitto di cui all'art. 648-*ter* c.p. – anche esso più volte modificato nel corso degli anni –, che disciplina il reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. In base a tale disposizione, “[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [2] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. [3] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [4] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. [5] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”<sup>42</sup>.

---

*rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2510; ZANCHETTI, *Ricettazione*, in *Dig. pen.*, XII, Torino, 1997, 185.

<sup>41</sup> Cass., sez. II, 13 novembre 2013, Vinciguerra, in *Mass. uff.*, n. 257982; Cass., sez. II, 12 novembre 2010, Gizzi, in *Mass. uff.*, n. 248976.

<sup>42</sup> Prima dell'introduzione del reato in discorso, la condotta di reimpiego di proventi delittuosi in attività economiche era presa in considerazione dalla norma ma solo quando tale attività veniva svolta in

Si tratta di una norma che è stata introdotta dal legislatore con il fine di sanzionare la terza fase di dispiegamento della condotta tipica del riciclaggio, quale è l'*integration stage*. Trattandosi dell'ultimo anello del fenomeno di riciclaggio, che comporta i maggiori pericoli per la stabilità del mercato, i più – a dispetto del fatto che la norma incriminatrice sia inserita nei reati contro il patrimonio – ravvisano nell'ordine economico il bene giuridico tutelato dalla norma<sup>43</sup> dal momento che l'investimento di ingenti risorse di capitali da parte delle imprese criminali costituisce una significativa turbativa del mercato. Non mancano comunque autori che fanno riferimento al patrimonio, inteso in un'accezione ampia o super individuale<sup>44</sup>, mentre la giurisprudenza si è pronunciata nel senso della plurioffensività in quanto il delitto in commento inciderebbe sul patrimonio, sull'amministrazione della giustizia e sull'economia<sup>45</sup>.

Sotto molteplici profili tale delitto presenta similitudini con il reato di riciclaggio, per cui per la trattazione delle tematiche comuni si rimanda a quanto detto nel paragrafo precedente.

Rispetto al delitto di riciclaggio un elemento differenziale è rappresentato dalla circostanza che la condotta vietata nell'ipotesi di cui all'art. 648-ter c.p. consiste nel solo impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie. Secondo parte della dottrina, il fatto che la norma faccia riferimento all'impiego delle disponibilità da delitto in "attività" renderebbe penalmente irrilevante, salva l'eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, l'utilizzo dei beni di provenienza delittuosa in un singolo affare: in sostanza, la violazione dell'art. 648-ter c.p. presuppone (se non una pluralità di comportamenti, quanto meno) la circostanza che il denaro o i beni di origine criminale siano investiti in settori ed ambiti connotati da una continuità di operatività nel tempo<sup>46</sup>. In ogni caso, non è necessario che tutte le risorse utilizzate per il compimento delle operazioni di investimento in attività economiche e finanziarie siano di provenienza illecita, ma è sufficiente che almeno una parte di esse sia da attribuire a proventi da delitto; ne consegue che l'esatta determinazione della parte di provenienza illecita rispetto a quella lecita delle risorse impiegate, anche contestualmente, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter c.p.<sup>47</sup>. Del pari, non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni

---

seno ad un'organizzazione criminosa e solo a livello circostanziale: cfr. art. 416-bis, comma 6, c.p. che prevede un aggravamento della pena, da un terzo alla metà, quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

<sup>43</sup> ZANCHEITTI, *Riciclaggio*, cit., 203; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 145; SOLDI, *Riciclaggio*, cit., 501.

<sup>44</sup> LONGOBARDO, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in FIORE (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Torino 2010, 886; ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Torino 2015, 938.

<sup>45</sup> Cass., sez. II, 12 novembre 2013, n. 43730.

<sup>46</sup> PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1991, 1236.

<sup>47</sup> Cass., sez. II, 8 ottobre 2019, n. 43387, in *Mass. uff.*, n. 277997.

provenienti da delitto avvenga in attività svolte professionalmente o presentino carattere di continuità<sup>48</sup>.

Si ritengono rientrare nelle attività economiche o finanziarie tutte quelle professioni, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale<sup>49</sup>.

È assai discusso se la condotta, che è sicuramente a forma libera<sup>50</sup>, debba essere caratterizzata da un effetto dissimulatorio, se la stessa cioè debba avere l'obiettivo di ostacolare l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro o se invece il delitto possa sussistere anche in assenza di elementi volti ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni. In quest'ultimo senso depone la circostanza che la norma non fa in alcun modo riferimento a tale profilo dissimulatorio – richiedendo il mero reinvestimento del provento<sup>51</sup> –, ma certo si tratta

---

<sup>48</sup> Cass., sez. II, 25 febbraio 2014, n. 9026.

In senso contrario, ACQUAROLI, *Il riciclaggio cit.*, 939; D'AVIRRO, *Reimpiego di denaro*, in MAIELLO DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio*, cit., 281.

<sup>49</sup> SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2000, 709. Nel senso che rileva qualsiasi attività svolta in un settore idoneo a far conseguire profitti: ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., 456.

Nel senso che la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135, 2195 c.c. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile: Cass., sez. II, 11 dicembre 2013, Cuppari, in *Mass. uff.*, n. 258204.

Fra le attività non qualificabili come “speculativi” rilevanti ai sensi dell'art. 648-ter c.p. inizialmente la giurisprudenza non riteneva rientrasse il gioco d'azzardo o la partecipazione a lotterie o simili (Cass., sez. II, 6 marzo 2019, n. n. 9751, in *Mass. uff.*, n. 276499, con riferimento a puntate al gioco del lotto) ma questa posizione è stata subito abbandonata posto che “anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”: Cass., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795, in *Mass. uff.*, n. 275528, in cui è specificato che la portata del sintagma “attività speculativa”, da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile); Cass., sez. II, 18 gennaio 2023, n. 11325, in *Mass. uff.*, n. 284290, secondo cui “l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle “attività speculative” contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse”.

In dottrina, AMORE, *Gioco d'azzardo e autoriciclaggio*, in *Giur. it.*, 2019, 1421; APOLLONIO, *La tipicità del delitto di autoriciclaggio: alcuni chiarimenti della Cassazione tesi alla piena effettività della norma*, in *Cass. pen.*, 2019, 2928; RAZZANTE, *Riciclaggio nei giochi: attività speculative o finanziarie?*, in *Notariato*, 2019, 426; CHIARAVIGLIO, *Speculazione ed azzardo nell'autoriciclaggio*, in *Soc.*, 2019, 426.

<sup>50</sup> Cass., sez. II, 10 giugno 2021, n. 26796, in *Mass. uff.*, n. 281552.

<sup>51</sup> Cass., sez. II, 18 febbraio 2021, n. 24273, in *Mass. uff.*, n. 281626; Cass., sez. II, 5 novembre 2013, Palumbo e altro, in *Mass. uff.*, n. 258525.

In senso contrario, Cass., sez. II, 10 giugno 2021, n. 26796, in *Mass. uff.*, n. 281552.

In dottrina, ARDITO-MARTUSCELLI, *Riciclaggio, autoriciclaggio*, cit., 106. *Contra*, D'AVIRRO, *Reimpiego di denaro*, cit., 282.